




**PRTRA**

**PIANO REGIONALE  
DI TUTELA  
E RISANAMENTO  
DELL'ATMOSFERA**



**Normativa Generale**

*Dipartimento Ambiente  
ARPAV*

*Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto*

## NORMATIVA GENERALE

<i>Piano approvato con dCr 57/2004</i>	<b>Aggiornamento del Piano</b>
<b>Articolo 1. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera</b>	<b>Articolo 1. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera</b>
<p>1. <i>Il presente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è predisposto in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 351 e degli articoli 22 e 23 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche.</i></p>	<p>1 - Il presente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato predisposto in attuazione degli articoli 9, 10, 11 e 13 del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 e degli articoli 22 e 23 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche.</p>
<b>Articolo 2 – Obiettivi</b>	<b>Articolo 2. Obiettivi</b>
<p>2. <i>In conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione statale e comunitaria, il presente Piano si propone l'obiettivo di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento della riduzione degli inquinanti nel pieno rispetto della tempistica evidenziata da dette normative, come meglio specificato nelle Tabelle allegate al presente Piano.</i></p>	<p>1 - In conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione statale e comunitaria, il presente Piano si propone l'obiettivo di perseguire su tutto il territorio regionale la riduzione degli inquinanti in aria ambiente nel pieno rispetto della tempistica evidenziata da dette normative.</p>
<b>Articolo 3 – Misure e azioni</b>	<b>Articolo 3. Misure e azioni</b>
<p>1. <i>Le azioni del Piano sono organizzate secondo due livelli di intervento:</i>  <i>– misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico.</i></p>	<p>1 - Il lavoro di individuazione delle misure di risanamento della qualità dell'aria è stato sviluppato a livello regionale considerando gli ambiti che causano l'inquinamento atmosferico. Per ciascun ambito sono</p>

<p><i>propedeutiche alla definizione dei piani applicativi.</i></p> <p>- <i>azioni di intervento che prospettano una gamma di provvedimenti da specificare all'interno dei piani applicativi precedentemente concordati.</i></p>	<p>state selezionate le misure ritenute più efficaci per il risanamento della qualità dell'aria, individuando le linee programmatiche di intervento e le azioni specifiche.</p> <p>2 - Un apposito sistema di monitoraggio verificherà lo stato di avanzamento e le modalità di attuazione del Piano, valutando gli effetti delle misure che saranno progressivamente realizzate e fornendo indicazioni su eventuali correzioni da apportare, al fine di ottimizzare l'orientamento e l'efficacia delle azioni, qualora si registrassero degli scostamenti rispetto alle previsioni.</p>
<p><b>Articolo 4 – Comitato di indirizzo e sorveglianza</b></p>	<p><b>Articolo 4. Comitato di indirizzo e sorveglianza</b></p>
<p>1. <i>E' costituito il Comitato di indirizzo e sorveglianza composto dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti delle Giunte provinciali del Veneto e dai Sindaci dei Comuni Capoluogo.</i></p> <p>2. <i>Il Comitato elabora le indicazioni per la redazione dei Piani di azione, dei Piani di risanamento e dei Piani di mantenimento e provvede altresì a verificarne, con cadenza annuale, l'efficacia.</i></p>	<p>1 - Il Comitato di indirizzo e sorveglianza istituito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004 è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale.</p> <p>2 - I compiti del Comitato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indirizzo e la verifica dell'attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, mediante individuazione delle linee strategiche e politiche di intervento relativamente alla qualità dell'aria ed il contenimento delle emissioni;</li> <li>- il coordinamento delle azioni di Piano a livello regionale, provinciale, comunale.</li> <li>- l'elaborazione di proposte alla Giunta regionale degli aggiornamenti parziali del Piano di carattere tecnico-normativo.</li> </ul>
<p><b>Articolo 5 – Competenza dei Comuni</b></p>	<p><b>Articolo 5 – Competenza dei Comuni</b></p>
<p>1. <i>I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 351/1999 elaborano i Piani di Azione da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.</i></p> <p>2. <i>I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" e "B" ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 351/1999 elaborano i Piani di risanamento da sottoporre all'approvazione della</i></p>	<p>1 - I Comuni attuano le previsioni contenute nel presente Piano di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali di cui al successivo art.7.</p>

<p><i>Provincia competente per territorio.</i></p> <p>3. I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A", "B" e "C" ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 351/1999 elaborano i Piani di mantenimento da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.</p> <p>4. I Comuni di cui ai precedenti commi attuano quanto previsto dai Piani stessi.</p>	
<p><b>Articolo 6 – Competenza delle Province</b></p>	<p><b>Articolo 6 – Competenza delle Province</b></p>
<p>1. Le Province approvano i Piani d'Azione, i Piani di risanamento e i Piani di mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni.</p> <p>2. Le Province, in caso d'inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.</p>	<p>1. Nell'ambito dei Tavoli Tecnici Zonali, le Province valutano, coordinano e propongono al Comitato di indirizzo e sorveglianza le misure di cui all'art. precedente attuate dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare le azioni a livello sovracomunale.</p>
<p><b>Articolo 7 – Tavolo Tecnico Zonale</b></p>	<p><b>Articolo 7 – Tavolo Tecnico Zonale</b></p>
<p>1. Presso ogni Provincia viene istituito un tavolo tecnico zonale presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni inseriti nelle zone classificate "A", "B" e "C".</p> <p>2. Il Tavolo Tecnico ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di Azione, di Risanamento e di Mantenimento, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite, e di verificarne la loro applicazione.</p>	<p>1 - Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha istituito sette Tavoli Tecnici Zonali, uno per ciascuna Provincia.</p> <p>2 – i compiti di ciascun Tavolo tecnico Zonale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuazione per il territorio di competenza degli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera</li> <li>- Coordinamento delle misure a livello comunale.</li> </ul>

	<p>3 - In caso di inerzia del Comune, tutte le iniziative spettanti all'Amministrazione anche quando decise nei TTZ o nel CIS, vengono in via sostitutiva adottate dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.</p>
<p><b>Articolo 8 - Durata</b></p> <p>1. <i>Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ha efficacia a tempo indeterminato, ed è sottoposto a revisione ogni tre anni e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità per adeguamento a normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero sulla base dei dati raccolti e delle esperienze acquisite.</i></p>	<p><b>Articolo 8 - Durata e ambito territoriale di applicazione del piano</b></p> <p>1 - Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ha efficacia a tempo indeterminato, ed è sottoposto a revisione ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità per adeguamento a normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero sulla base dei dati raccolti e delle esperienze acquisite.</p> <p>2 - Le disposizioni del presente Piano si applicano a tutto il territorio regionale.</p>
<p><b>Articolo 9 - Varianti ed aggiornamenti</b></p>	<p><b>Articolo 9 - Varianti ed aggiornamenti</b></p>
<p>1 <i>Le varianti al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale, salvo quanto previsto al successivo comma 2.</i></p> <p>2 <i>Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del presente Piano:</i></p> <p>a) <i>La modifica parziale dell'elenco dei Comuni inseriti nelle varie zone a diverso grado di criticità rispetto ai valori limite previsti, individuate sulla base dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999.</i></p> <p>b) <i>Gli aggiornamenti del Piano conseguenti a decisioni assunte dal Comitato di indirizzo e sorveglianza nell'ambito delle proprie competenze.</i></p> <p>3. <i>L'inserimento di un Comune in una diversa zona, con riguardo alla criticità dei limiti previsti, rispetto a quella individuata dal Presente Piano, può essere richiesto dal Comune direttamente interessato sulla base della dimostrazione della sussistenza delle</i></p>	<p>1 - Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del presente Piano:</p> <p>a) il riesame della zonizzazione del territorio veneto ai sensi del D. lgs 155/2010;</p> <p>b) gli aggiornamenti del Piano conseguenti a decisioni assunte dal Comitato di indirizzo e sorveglianza nell'ambito delle proprie competenze.</p>

*caratteristiche che giustificano  
tecnicamente detta modifica.*

4. *Le varianti al presente Piano previste al precedente comma 2 sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche.*

D:\Atmosfera\Piano Tutela Atm Revisione\Normativa\Confronto.doc